Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 16 settembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **701**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Gerontologia e geriatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1, della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 11 febbraio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Gerontologia e geriatria » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 66. — DI PRETORO

Rep. n. 463.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Gerontologia e geriatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì undici del mese di febbraio in Torino, nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino in via G. Verdi n. 8, davanti a me dottor Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformità al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino via Cosseria n. 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Università stessa, dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino corso G. Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino in data 3 dicembre 1965 (che si allega sub *A*);

dott. Francesco Balestri, nato a Pisa il 7 luglio 1914 e residente in Aosta, piazza Narbonne, 16, nella sua qualità di assessore della Regione autonoma della Valle d'Aosta a queso atto delegato con deliberazione adottata in esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1, dalla Giunta regionale in data 28 gennaio 1966 (che si allegano sub *B'* e *B''*);

dott. Carlo Gabriele Cotta, nato a Firenze il 29 gennaio 1918, residente in Torino, corso Regio Parco, 2, consigliere della « S.I.T.A.V. - Società incremento turistico alberghiero Valdostano S.p.A. » nel seguito dell'atto indicata semplicemente S.I.T.A.V. a quest'atto delegato con deliberazione dell'adunanza del Consiglio di amministrazione della Società stessa in data 26 settembre 1965 (come da copia del verbale autenticata dal dott. Ottavio Bastrenta di Aosta rep. 1666 in data 15 gennaio 1966 che si allega sub *C*).

I suddetti comparenti, della cui identità personale sono certo, previa rinuncia, tra loro d'accordo con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni.

Premesso

a) che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di gerontologia e geriatria;

b) che detto insegnamento viene ricoperto da alcuni anni con il conferimento di apposito incarico;

c) che l'importanza che è venuta assumendo tale disciplina ha determinato le autorità accademiche a promuovere l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato al predetto insegnamento;

d) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Torino con deliberazioni rispettivamente dell'11 ottobre 1965, 22 dicembre 1965 e 3 dicembre 1965 hanno esaminato e approvato, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della gerontologia e geriatria;

e) che, secondo le istanze intercorse, l'istituzione della cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria avverrà ripartendo in parti eguali il carico finanziario tra la Regione autonoma della Valle d'Aosta e la S.I.T.A.V. per un periodo di anni venti corrispondenti alla durata della convenzione relativa;

Tutto ciò premesso

I suddetti comparenti mi fanno richiesta perchè riceva il presente atto in forza del quale stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta e la S.I.T.A.V., affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di « Gerontologia e Geriatria » si impegnano a versare in parti eguali all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizione previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno;

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsisi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga coperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Regione autonoma della

Valle d'Aosta e la S.I.T.A.V. si obbligano a elevare, ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti precitati si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di gerontologia e geriatria.

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente articolo 1, lettera *b*) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previsti dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di gerontologia e geriatria e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso e il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare agli Enti sovventori del mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e l'ho letto ai comparenti i quali a mia interpellanza lo dichiarano pienamente conforme alla propria volontà e a quella degli Enti rappresentati ed, in approvazione meco lo sottoscrivono.

Viene omessa la lettura degli allegati perchè i comparenti concordi espressamente me ne dispensano.

L'atto consta di n. 2 fogli scritti su n. 8 facciate intere.

F.to Mario ALLARA
» Francesco BALESTRI
» Gabriele COTTA
» Adolfo LOLLI, ufficiale rogante

Registrato a Torino addì 12 febbraio 1966, n. 395, vol. 37 atti pubbl. amm.vi. Esatte lire: esente.

p. Il direttore
Il capo reparto distrettuale di II. cl.
f.to: Viarengo

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1966, n. **702.**

Elevazione ad Ambasciata del Consolato generale in Singapore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale di 1ª categoria in Singapore (Singapore), è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Singapore (Singapore) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Singapore (Singapore) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato e il Sultanato di Brunei.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Kuala Lumpur (Malaysia) è modificata come segue: il territorio della Federazione.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Perth (Australia) è modificata come segue: l'Australia occidentale e le isole Christmas e Cocos (o Keeling).

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio* **n. 71.** — DI PRETORO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, al quale la legge assegna 30 membri, risultò composto, dopo le elezioni dell'11 novembre 1962, da ventitre consiglieri appartenenti al gruppo politico di maggioranza e da sette appartenenti a diversi gruppi politici costituenti la minoranza.

In prosieguo di tempo, undici componenti del gruppo di maggioranza, tra cui il sindaco, due assessori effettivi ed uno supplente, si sono staccati dal gruppo stesso, assumendo la posizione di indipendenti.

Così, il Consiglio comunale è venuto a risultare composto da vari nuclei di consiglieri di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Le profonde divergenze tra le correnti hanno impedito che si ricostituisse una valida maggioranza, così che l'attività degli organi comunali è risultata necessariamente limitata all'ordinaria amministrazione e non è stato possibile pervenire all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1966, per cui, date le deficitarie condizioni di esso, sarebbe stato necessario lo speciale « quorum » di suffragi (maggioranza assoluta dei consiglieri in carica) richiesto dalla legge.

Ed invero, in una seduta tenutasi il 30 aprile 1966, il Consiglio comunale, con diciotto voti contrari e sei favorevoli, respingeva lo schema di bilancio, sottoposto al suo esame solamente a seguito di reiterati inviti rivolti dal prefetto di Napoli: successivamente il progetto di bilancio, riproposto all'esame del civico consesso nella seduta del 10 giugno c. a., veniva ancora respinto con diciassette voti contrari e otto favorevoli.

Risultava evidente, a questo punto, l'impossibilità di un superamento della crisi, stante la manifesta volontà dei consiglieri di non deflettere dalle posizioni di contrasto assunte.

Attesa la necessità di assicurare al più presto l'adozione dello atto relativo al bilancio 1966, indispensabile per il funzionamento dei pubblici servizi d'istituto, ed allo scopo di porre il Consiglio inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente carenza in ordine ad un essenziale obbligo di legge, il prefetto — con decreto 13 giugno 1966 fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo con esplicita diffida a provvedere alla approvazione del bilancio, eventualmente con gli emendamenti ritenuti opportuni e convenienti, a scanso della misura di rigore di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva l'effetto voluto in quanto nella seduta di prima convocazione del 20 giugno c. a. il bilancio veniva respinto ancora una volta con diciannove voti contrari e sei favorevoli.

Ritenuta ormai acquisita definitivamente la prova della assoluta incapacità del predetto Consiglio comunale di assicurare un efficiente governo del civico ente, il prefetto — con rapporto in data 23 giugno c. a. — ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della l.c.p., provvedendo, intanto, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano — ad onta di formale diffida — in ordine a precisi adempimenti di carattere obbligatorio, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi di legge per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 luglio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dottor Alfonso Ferrara.

Roma, addì 17 agosto 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ha persistentemente omesso di provvedere a un preciso adempimento di carattere obbligatorio quale l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1966;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 luglio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Alfonso Ferrara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1966

SARAGAT

TAVIANI

(7027)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1966.

Rettifica del decreto ministeriale 25 marzo 1961 e declassificazione di un tratto stradale in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro a termini dell'art. 16 della legge n. 126 ed approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1961, n. 21432;

Ritenuto che nel piano predetto, al n. 1, risulta riportata la strada « Catanzaro-Siano-Vicenzale-strada statale 109-*bis* » provincializzata con il citato decreto numero 21432;

Visto l'atto in data 24 aprile 1965, n. 18, con il quale l'Amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di esprimere parere favorevole circa la declassificazione da provinciale a comunale del tronco « Siano-Vicenzale-strada statale 109-*bis* » della predetta strada in quanto non ancora costruito il tratto « Vicenzale-

strada statale 109-*bis* », e circa la classificazione tra le provinciali del tratto « Siano-Sant'Anna-strada statale 109-*bis* »;

Visto il voto n. 782 del 24 maggio 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, considerato che in effetti il tronco ancora da costruire va dalla località Mosofolo, e non da Vicenzale, alla strada statale 109-*bis*, ha espresso il parere che:

a) la strada comunale « Siano-Sant'Anna-strada statale 109-*bis* » sia da classificare tra le provinciali;

b) la strada « Siano-Vicenzale-strada statale 109-*bis* » potrà essere classificata comunale ai sensi dell'articolo 7, comma *b*) della legge n. 126 quando sarà costruito il secondo tratto, attualmente inesistente;

c) il primo tratto « Siano-località Mosofolo » di detta strada, già costruito, sia da declassificare da provinciale a vicinale rientrando tra le strade di cui allo art. 9 della legge n. 126;

Ritenuto quindi che, per quel che concerne la strada « Catanzaro-Siano-Vicenzale-strada statale 109-*bis* », occorre rettificare il citato decreto ministeriale n. 21432 nel senso che detta strada viene sostituita dalla strada « Catanzaro-Siano-Sant'Anna-strada statale 109-*bis* »;

Ritenuto che, conseguentemente il tratto che si diparte da tale strada a nord di Siano, e passando da Vicenzale si allaccia alla strada statale 109-*bis* va in parte (dal bivio anzidetto a nord di Siano alla località Mosofolo) declassificato per il momento da provinciale a vicinale e che il rimanente tratto, dalla località Mosofolo alla strada statale 109-*bis* verrà declassificato da provinciale a comunale una volta costruito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) Il tratto stradale « Siano-Sant'Anna-strada statale 109-*bis* », è classificato provinciale.

2) Il tracciato della strada di cui alle premesse (Catanzaro-Siano-Vicenzale-strada statale 109-*bis*) diviene il seguente: « Catanzaro-Siano-Sant'Anna-strada statale 109-*bis* ».

3) Il tratto della suddetta strada di cui alle premesse, dall'innesto con il nuovo tracciato a nord di Siano, alla località Mosofolo è declassificato da provinciale e considerato vicinale.

Roma, addì 25 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6870)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1966.

Nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al Consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

1) *Cassa mutua provinciale di Campobasso*: Lavalle Giuseppe;

2) *Cassa mutua provinciale di Caserta*: Santonastaso ing. Giuseppe;

3) *Cassa mutua provinciale di Ferrara*: Missanelli dott. Mario;

4) *Cassa mutua provinciale di Firenze*: Cassigoli Roberto;

5) *Cassa mutua provinciale di Imperia*: Del Noce dott. Guido;

6) *Cassa mutua provinciale de L'Aquila*: Di Giovanni cav. Alfredo;

7) *Cassa mutua provinciale di La Spezia*: Marano Giuseppe;

8) *Cassa mutua provinciale di Lecce*: Mannarini dott. Ettore;

9) *Cassa mutua provinciale di Macerata*: Marconi Mario;

10) *Cassa mutua provinciale di Novara*: Barberis Alessandro;

11) *Cassa mutua provinciale di Piacenza*: Davoli ragioniere Demos;

12) *Cassa mutua provinciale di Pisa*: Bargagna Doriano;

13) *Cassa mutua provinciale di Reggio Calabria*: Candida comm. Guido;

14) *Cassa mutua provinciale di Rieti*: Battaglia Bernardo;

15) *Cassa mutua provinciale di Sassari*: Peralta cavaliere Antonio;

16) *Cassa mutua provinciale di Siena*: Ginanneschi dott. Guido;

17) *Cassa mutua provinciale di Trapani*: Colomba dott. Ignazio;

18) *Cassa mutua provinciale di Venezia*: Scaramuzza dott. Luigi;

19) *Cassa mutua provinciale di Vercelli*: Cortesi geometra Enea;

20) *Cassa mutua provinciale di Viterbo*: Corigliano Romolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(7243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, *registrato alla Corte dei conti il 10 agosto succ. al registro* n. 14, foglio n. 163, è stata approvata la modifica del perimetro del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con l'inclusione di una zona di tererno dell'estensione di Ha. 385 sita in comune di Borgoforte (Mantova) facente parte del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario di « Boccadiganda ».

(7170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.692.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(7102)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Santa Ninfa (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 65.455.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7099)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Castelbuono (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.558.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7100)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Petralia Sottana (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.125.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7101)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Floridia (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.622.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7103)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Acate (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.285.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7104)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Valguarnera (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.895.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7105)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Cerami (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.763.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7106)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Santa Venerina (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.832.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7107)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Sant'Alfio (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7108)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Cammarata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.011.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7109)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1966, il comune di Trapani, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7111)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Baiso (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.035.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7036)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Saludecio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.089.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7037)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Radda in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.888.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7038)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Vallerotonda (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.320.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7039)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.624.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7040)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Montescudo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.331.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7041)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Fratte Rosa (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7042)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.022.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7043)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1966, il comune di Nuoro, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7110)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1966, il comune di Reggio Emilia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7112)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Isola Dovarese (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.499.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7113)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Malagnino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.559.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7114)

Autorizzazione al comune di Ostiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Ostiano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.371.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7115)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Vallerano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.481.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7116)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di San Martino del Lago (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.559.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7119)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Grontardo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.785.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7117)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.399.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7118)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.939.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7120)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Rezzo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.425.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7122)

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Montecavallo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.747.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7123)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Muccia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.342.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7124)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Zerbo (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.207.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7125)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7121)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Cutigliano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.797.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7126)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Uzzano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7127)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Russi (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.027.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7128)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Bolsena (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.727.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7130)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Genivolta (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7131)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Amandola (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.444.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7132)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Tovo San Giacomo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.989.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7129)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Rosora (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.065.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7134)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Serra San Quirico (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.620.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 15 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,57	623,50	623,56	623,63	623,50	—	623,60	623,60	623,49	623,53
$ Can.	579,32	579,25	579,50	579,15	579,20	—	579,30	579,30	579,15	579,25
Fr. Sv.	143,98	144,17	144,22	144,22	144,10	—	144,27	144 —	144,04	144,18
Kr. D.	90,22	90,25	90,28	90,30	90,20	—	90,28	90,25	90,27	90,27
Kr. N.	87,26	87,27	87,30	87,28	87,15	—	87,31	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	120,71	120,75	120,75	120,775	120,75	—	120,76	120,70	120,73	120,73
Fol.	172,31	172,31	172,28	172,355	172,30	—	172,35	172,35	172,35	172,33
Fr. B.	12,49	12,49	12,4950	12,49375	12,49	—	12,491	12,50	12,49	12,495
Franco francese	126,85	126,75	126,73	126,77	126,75	—	126,755	126,80	126,77	126,95
Lst.	1738,77	1739,50	1739,60	1739,90	1739,30	—	1739,70	1739 —	1739,45	1739,80
Dm. occ.	156,28	156,30	156,34	156,36	156,25	—	156,36	156,30	156,30	156,32
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,16	24,1650	24,12	—	24,16375	24,17	24,15	24,155
Escudo Port.	21,69	21,69	21,70	21,70	21,75	—	21,69	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,41625	10,40	—	10,413	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 15 settembre 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	623,615
1 Dollaro canadese	579,225
1 Franco svizzero	144,245
1 Corona danese	90,29
1 Corona norvegese	87,295
1 Corona svedese	120,767
1 Fiorino olandese	172,352
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	126,772
1 Lira sterlina	1739,80
1 Marco germanico	156,36
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,695
1 Peseta Sp.	10,415

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Di Benedetto Angelina, nata ad Atripalda il 3 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 51.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1966

(6948) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1966, n. 441, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1966, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 22, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino relativa al rione « Valle ».

E' stata respinta l'opposizione del sig. Sebastiano Gaetano.

(6982)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Allestimento del XVI Salone internazionale della produzione e della tecnica alberghiero-turistica in Rimini, anzichè in Forlì.

Il XVI Salone internazionale della produzione e della tecnica alberghiero-turistica, si svolgerà in Rimini, dal 1° al 10 dicembre 1966, anzichè in Forlì, dal 17 al 25 settembre 1966, come era stato precedentemente programmato.

(7171)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Sassari n. S/812-1/14/6 del 5 marzo 1966, l'Università di Sassari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, disposta in suo favore dalle signore Elena Mesina ved. Marginesu e Maria Teresa Marginesu, per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Pasquale Marginesu ».

(7088)

Autorizzazione all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Venezia n. 18534 del 22 luglio 1966, l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia è stato autorizzato ad accettare la donazione della biblioteca del prof. Gino Luzzatto, donata dalla dott.ssa Evelina Polacco.

(7089)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 18 aprile 1966 al 24 aprile 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

— **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.941	zero	1.425	2.294	4.344
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.841	25.692	18.731	25.841	27.830	41.176

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	10.192	3.183	7.359	6.682	15.108
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.778	9.044	2.383	8.778	10.517	19.916
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	9.228	9.079	2.118	9.228	11.217	23.051
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.768	9.121	1.800	9.768	12.057	26.813
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.038	9.142	1.641	10.038	12.477	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	10.308	9.163	1.482	10.308	12.897	30.575
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	11.478	9.254	1.250	11.478	14.717	38.726
	24	8. superiore al 43 %	13.998	9.450	1.250	13.998	18.637	56.282
		III. altri:						
		a. latte (escluso il lattticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.528	7.794	1.133	7.528	9.267	16.166
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.978	7.829	868	7.978	9.967	19.301
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	8.518	7.871	550	8.518	10.807	23.063
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.788	7.892	391	8.788	11.227	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.058	7.913	232	9.058	11.647	26.825
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.228	8.004	zero	10.228	13.467	34.976
	35	7. superiore al 43 %	12.748	8.200	zero	12.748	17.387	52.532
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1.933	6.109	5.432	11.358
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.683	3.314	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	26.772
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	45.512
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.841	25.692	18.731	25.841	27.830	41.176
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.528 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	7.528 (*f*)	9.267 (*f*)	16.166 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.978 (*f*)	7.829 (*f*)	868 (*f*)	7.978 (*f*)	9.967 (*f*)	19.301 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	8.518 (*f*)	7.871 (*f*)	550 (*f*)	8.518 (*f*)	10.807 (*f*)	23.063 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.788 (*f*)	7.892 (*f*)	391 (*f*)	8.788 (*f*)	11.227 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.058 (*f*)	7.913 (*f*)	232 (*f*)	9.058 (*f*)	11.647 (*f*)	26.825 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.228 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	10.228 (*f*)	13.467 (*f*)	34.976 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.748 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.748 (*f*)	17.387 (*f*)	52.532 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.933 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	11.358 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	5.301	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	29.897
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	48.637
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	64.252 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	53.543 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	48.887 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	2.210	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.529 (*h*)	zero	zero	7.529
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	3.686	14.447	zero	3.686	6.647 (c)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	13.538	zero	2.249	5.760 (c)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	6.782	zero	zero	zero (c)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	11.672	2.913	3.846	6.929 (c)	29.389
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	2.281	3.459	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6349)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1966, registro n. 3 Presidenza, foglio n 215, con il quale ha indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1966, con il quale ha nominato la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che per esigenze di servizio è necessario provvedere alla sostituzione del procuratore capo dello Stato Giovanni Pintor, segretario della Commissione del concorso succitato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il procuratore aggiunto dello Stato Cosentino Paolo è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto citato nelle premesse, in sostituzione del procuratore capo dello Stato Pintor Giovanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 agosto 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1966
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 189

(7004)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, nonchè il decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero dei diplomi di qualifica per segretari d'azienda, addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati di ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni cinquantacinque nei confronti degli invalidi di guerra e categorie assimilate, iscritti nel ruolo di cui all'art. 5 legge 3 giugno 1950, n. 375, degli invalidi per servizio, iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 legge 24 febbraio 1953, n. 142, dei mutilati ed invalidi civili nonchè delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229:

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127 lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera *d*) della legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6 primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 400 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire millecinquecento (L. 1500) eseguito presso un archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limte;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo primo comma dell'art. 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonchè quell'atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

A tal fine:

gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953, n. 5000, dello Stato Maggiore dell'Esercito o alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860/od. 6 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare 3 luglio 1948, n. 27200/om. dello Stato Maggiore della Marina;

i reduci dalla deportazioine o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

i mutilati e gli invalidi (militari e civili) di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o dalla competente Direzione provinciale del tesoro ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità ovvero dalla competente Direzione provinciale del tesoro;

i mutilati e invalidi civili dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato rilasciato in carta legale dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

le vedove di guerra dovranno presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

gli orfani e le vedove dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazioni rilasciate dall'Amministrazione da cui dipendeva il caduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile;

i figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruisce di pensione privilegiata;

i profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

i coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità;

i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, rilasciato in carta legale dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale. dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare giusta il disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario d cui agli articoli 6, n. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibli;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60. prorogate con legge 28 dicembre 1960, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso costa:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere:

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, statistica.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario dell'Amministrazione degli archivi notarili con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove obbligatorie di esame;

due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalle somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nella prova orale obbligatoria.

Art. 13.

La graduattoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588 e dell'art. 11 primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante ai vice segretari della carriera di concetto degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 24, *foglio n.* 20

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso da presentarsi al competente Archivio notarile)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili — ROMA

Il ssottoscritto . . nato a . . . il . . . residente a . . . . (Prov. di . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili indetto il 26 maggio 1966.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

. . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del titolo di studio di conseguito presso . . in data . .,

di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (4);

di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;

di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione.

Si allega la quietanza.

. .

(Data)

Firma del candidato

(La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale).

---

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età;

(2) ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(3) ovvero indicare le eventuali condanne riportate;

(4) ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6792)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione ordinaria di Augusta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione ordinaria di Augusta, con la retribuzione iniziale di L. 518.300 annue lorde (gruppo 3°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Catania.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è incorso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1966
Registro n. 28, foglio n. 36

(6832)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di dirigente di laboratorio di fisiopatologia cardio-respiratoria del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 1.

Posto a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di laboratorio di fisiopatologia cardiorespiratoria nel ruolo dei medici del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio ed iscritti all'albo professionale, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano:

primari effettivi di laboratorio presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'I.N.P.S.; oppure

aiuti - o assistenti di ruolo con funzioni di aiuto da almeno due anni presso Istituti universitari di fisiologia umana o di patologia generale o di semeiotica medica o di tisiologia o di patologia speciale medica o di clinica medica, con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'I.N.P.S.; oppure

aiuti di laboratorio da almeno due anni presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'I.N.P.S. con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'I.N.P.S.; oppure

liberi docenti in fisiologia umana o in patologia generale o in semeiotica medica o in tisiologia o in patologia speciale medica o in clinica medica, con almeno due anni di servizio di ruolo prestato come aiuto o come assistente con funzioni di aiuto presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'I.N.P.S.

Inoltre i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti altri requisiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 50 anni salvo le elevazioni previste dalle disposizioni di legge.

I dipendenti a rapporto d'impiego di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, potranno partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età;

C) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie dell'I.N.P.S.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª) piazzale delle Nazioni - EUR, Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Qualora il termine scada in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) il possesso di uno dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2, allegando alla domanda — secondo i casi — i certificati rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso della libera docenza in fisiologia umana, o in patologia generale, o in semeiotica medica, o in tisiologia o in patologia speciale medica o in clinica medica, delle funzioni di primario o di aiuto nonchè delle varie anzianità di servizio richieste;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato, ammesso a sostenere le prove d'esame, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici - Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici, (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettuerà la prova scritta, a mezzo lettera raccomandata personale, e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno:

a) *in una prova scritta* su argomenti di fisiopatologia cardiorespiratoria, particolarmente attinenti alla tubercolosi e alle malattie dell'apparato respiratorio;

b) *in una prova pratica* sul malato, con eventuali indagini strumentali di laboratorio da eseguirsi alla presenza della Commissione giudicatrice, relativa allo studio della funzionalità cardiorespiratoria;

c) *in una prova orale* su argomenti di cardio-fisio-pneumologia e fisiopatologia biochimica.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove nonchè, prima delle prove stesse, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nella prova orale, avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità e non potrà superare cento punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) mutilato o invalido civile: dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 400 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata. Qualoro in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia autenticata;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo e relativa decorrenza;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

e) certificato in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che — a' termini delle disposizioni vigenti — ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 400 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 400;

h) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 400, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà il candidato, utilmente collocato nella graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza del candidato stesso, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, sia sottoposto a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Qualora il vincitore sia già in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), e) *e* f) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il vincitore che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, sia in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'I.N.P.S., è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina del vincitore.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Il vincitore dovrà prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni vigenti per la qualifica di dirigente di laboratorio del Centro studi « C. Forlanini ».

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Piazzale delle Nazioni E.U.R. — ROMA

. l . sottoscritt . . . . (cognome e nome: le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . a . . . . il . . . . residente a . . . . . (prov. di . . . .) (1) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di dirigente di laboratorio di fisiopatologia cardiorespiratoria del Centro studi « C. Forlanini ».

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . presso . . . . (indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Università);

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . . .;

f) di essere iscritt . all'albo professionale dal . . .;

g) di essere in possesso del seguente requisito richiesto dal primo comma dell'art. 2 del bando per il quale allega la relativa documentazione: . . . . (libera docenza in fisiologia umana o in patologia generale o in . . . . semeiotica medica o in fisiologia o in patologia speciale medica . . . . o in clinica medica; funzioni di primario o di aiuto e relativa . . . . anzianità di servizio effettivo).

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . .;

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5).

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

(6344)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di giugno 1966, diramato il 16 agosto 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 242, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(7012)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 9 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono stato dichiarati vincitori delle sedi dei comuni di Nettuno, Santa Marinella, Cave, Moricone, Labico, Montelanico, Nazzano, Capranica Prenestina e Vivaro Romano i dottori Bonomolo Antonio, Gandolfi Luigi, Baldassini Remo, Dalmasso Antonio, Ferrieri Paolo, Zucconi Costantino, Guadagni Ulisse, Massidda Mario e Di Pietro Francesco, i quali una volta interpellati, hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che i dottori Zucconi Costantino, Di Iorio Cesare, Di Cola Costantino, Rinaldi Antonio e D'Angelo Vincenzo, dichiarati vincitori delle sedi dei comuni di Cave, Montelanico, Nazzano, Capranica Prenestina e Vivaro Romano, hanno successivamente rinunciato alla nomina;

Atteso che i dottori Ferrieri Paolo e Guadagni Ulisse hanno rinunciato alle sedi dei comuni di Labico e di Moricone per accettare, rispettivamente, quella del comune di Nettuno e di Cave;

Considerato altresì che i seguenti concorrenti, classificati nella graduatoria generale dopo i prefati candidati rinunciatari e cioe: Polce Gastone, Ferrieri Paolo, Guadagni Ulisse, Allega Arrico, Boccini Bernardino, Santoro Rocco, Rinaldi Antonio, D'Angelo Vincenzo e Tommasi Virgilio, all'uopo interpellati hanno dichiarato di accettare le sedi di cui trattasi;

Visti i propri decreti n. 5487 e n. 5487-*bis*, rispettivamente, in data 21 giugno 1966 e 12 luglio 1966, con i quali è stato parzialmente modificato il decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso in esame;

Ritenuta la necessità di dover modificare ancora il decreto stesso per la parte concernente le condotte indicate in narrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in epigrafe, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi segnata:

Polce Gastone: Santa Marinella;
Ferrieri Paolo: Nettuno;
Guadagni Ulisse: Cave;
Allega Arrico: Moricone;
Boccini Bernardino: Labico;
Santoro Rocco: Montelanico;
Rinaldi Antonio: Nazzano;
D'Angelo Vincenzo: Capranica Prenestina;
Tommasi Virgilio: Vivaro Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 1° settembre 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(6987)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1966, n. 9.

Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro Consorzi per la pubblicizzazione di servizi di trasporto e per l'attuazione di complessi di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 30 *del* 30 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono:

a) realizzare complessi organici di opere pubbliche;

b) acquisire le aree necessarie per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e realizzare le relative opere di urbanizzazione.

Per i Comuni della provincia di Nuoro il limite di popolazione e portato a 7.000 abitanti.

La popolazione dei Comuni deve considerarsi quella residente calcolata dall'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni e di Province singoli o riuniti in Consorzio per procedere all'assunzione diretta dei pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani secondo le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

I contributi sono concessi per il riscatto degli impianti da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge ed al regolamento di cui al comma precedente, nonchè per le spese per nuovi impianti e ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.

I contributi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani sono concessi, ai Comuni, alle Province od ai Consorzi da essi costituiti anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati ad imprenditori privati; per la determinazione del valore di rilievo si osservano le norme contenute per i riscatti nella legge e nel regolamento di cui al precedente primo comma.

Sui fondi spettanti ai Comuni ed alle Province interessate alla pubblicizzazione di servizi di trasporto urbani ed extraurbani, la Giunta regionale riserverà una adeguata parte dei fondi stessi per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore delle Province per la sistemazione delle strade provinciali, nonchè delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali.

Art. 4.

La concessione dei benefici è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per venti anni, in misura tale da coprire il 90 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi, compresi gli interessi degli eventuali mutui.

Art. 5.

Per gli interventi di cui agli articoli precedenti, può essere prestata la garanzia sussidiaria dell'Amministrazione regionale sui mutui che saranno contratti dai Comuni e dalle Province, singoli o riuniti in Consorzio, che non abbiano cespiti delegabili, limitatamente alla quota di spesa a loro carico.

Gli oneri inerenti alla concessione delle garanzie faranno carico all'apposito fondo di cui al successivo art. 11. L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare il 30 volte le disponibilità del fondo.

Art. 6.

I fondi disponibili per i contributi a favore dei Comuni singoli o riuniti in Consorzio per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono previamente ripartiti tra le circoscrizioni provinciali, in proporzione alla popolazione di ciascuna Provincia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Con successivo decreto i fondi assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale sono ripartiti tra i Comuni aventi titolo in proporzione alla popolazione di ciascun Comune.

I fondi disponibili per i contributi a favore delle Province singole o riunite in Consorzio di cui agli articoli 2 e 3 sono previamente ripartiti tra le singole Province, in relazione alla lunghezza della rispettiva rete stradale, incluse le strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e la cui sistemazione venga riconosciuta necessaria. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 7.

Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate dagli enti interessati, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale competente per materia che curerà l'istruttoria e l'approvazione dei progetti.

Per gli interventi di cui all'articolo 2 dovranno essere allegate alla domanda copia delle deliberazioni, divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

I benefici sono concessi, previo parere dell'eventuale organo consultivo competente per materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 8.

Il decreto determina le modalità di erogazione del contributo.

Ove, in mancanza di risorve proprie, gli enti interessati provvedano alla spesa occorrente mediante l'accensione di mutui, il contributo sarà corrisposto dall'Amministrazione regionale direttamente all'istituto mutuante, al quale pertanto esso si intende ceduto. Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a venti anni, il contributo regionale sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario, dalla data di scadenza del mutuo sino alla ventesima annualità.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, entro i limiti di spesa indicati al successivo articolo 12, il disavanzo di gestione accertato nel corso dell'amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna a far tempo dal 1° aprile 1965. L'amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna dovrà cessare, in ogni caso, entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per far fronte alle esigenze di cassa dell'Amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna, possono essere disposte anticipazioni di fondi senza interessi, fino all'importo massimo di L. 600.000.000, a titolo di acconto sugli interventi di cui al precedente comma.

Art. 10.

Degli interventi deliberati in applicazione della presente legge la Giunta regionale fornirà notizie nella relazione al progetto di bilancio della Regione.

Art. 11.

Per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge sarà istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 e in quello dei bilanci degli anni successivi, un fondo da riportare per la concessione dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie previste dagli articoli medesimi.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore alle finanze, provvederà con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, prima della concessione dei contributi e della prestazione delle garanzie di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, all'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, distintamente per contributi e per garanzie e per ciascuna sezione e rubrica del bilancio, ed al trasferimento dal suddetto fondo ai capitoli stessi delle somme di volta in volta occorrenti.

Le somme relative alle annualità di contributi e di garanzie successive alla prima saranno direttamente iscritte ai competenti capitoli - corrispondenti a quelli di nuova istituzione di cui al comma precedente dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni successivi a quelli in cui avverrà la concessione delle agevolazioni di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 5.

Art. 12.

Per la concessione ai Comuni singoli o riuniti in Consorzio delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 e delle relative garanzie di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 875.000.000 nel 1967, di L. 1.750.000.000 all'anno per i 19 anni dal 1968 al 1986 e di L. 875.000.000 nel 1987.

Per la concessione alle Province singole o riunite in Consorzio delle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 e delle relative garanzie di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 525.000.000 nel 1967, di L. 1.050.000.000 all'anno per 19 anni dal 1968 al 1986 e di L. 525.000.000 nel 1987.

Per l'intervento straordinario di cui all'art. 9 è autorizzata, nell'anno finanziario 1966, la spesa di L. 700.000.000. All'onere di L. 700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 sarà fatto fronte:

— per L. 600.000.000 utilizzando la maggiore entrata accertata sul capitolo 10401 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966;

— per L. 100.000.000 mediante storno dal capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

La predetta somma sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1966 denominato nel modo appresso indicato:

« Contributo per il ripiano del disavanzo di gestione incontrato durante l'amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna . . . . L. 700.000.000

Alle nuove spese di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge gravanti sui bilanci per gli anni dal 1967 al 1987, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, delle imposte di fabbricazione e dell'imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento per i seguenti rispettivi importi annui:

— per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile nell'anno 1967	L.	200.000.000
— negli anni dal 1968 al 1986	»	400.000.000
nell'anno 1987	»	200.000.000
— per le imposte di fabbricazione: nell'anno 1967	»	750.000.000
negli anni dal 1968 al 1986	»	1.500.000.000
nell'anno 1987	»	750.000.000
— per l'imposta sul consumo dei tabacchi: nell'anno 1967	»	450.000.000
negli anni dal 1968 al 1986	»	900.000.000
nell'anno 1987	»	450.000.000

Il fondo di cui al precedente articolo 11, da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1967 e, ove occorra, in quello dei bilanci degli anni successivi verrà così denominato:

« Fondo da ripartire per la concessione ai Comuni, alle Provincie e loro Consorzi dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie per l'esecuzione di opere pubbliche e per l'assunzione diretta di pubblici servizi ».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 agosto 1966

SERRA

(6943)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.